



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 febbraio 2014 composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore



VISTO l'art 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 10/2012/INPR/AUT, del 18 giugno 2012, recante "Approvazione delle Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266"- Bilancio di previsione 2012. Rendiconto della gestione 2011";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Paese (TV), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 22 ottobre 2013, prot. n. 0006396, con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto notizie e chiarimenti al Sindaco e all'organo di revisione del suindicato Comune in merito ad alcune irregolarità riscontrate;

VISTA, altresì, la nota in data 4 febbraio 2014, prot. n. 0001627, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto la trasmissione di copia della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito di euro 40.269,00;

VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione comunale alla prima



richiesta istruttoria, con nota prot. n. 26049 del 9 dicembre 2013;
VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione comunale alla seconda
richiesta istruttoria, con nota prot. n. 2596 del 5 febbraio 2014;
VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10/2014 che ha deferito la
questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui
all'art. 148 bis del TUEL;


UDITO il Magistrato relatore,

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto della gestione relativo
all'esercizio finanziario 2011, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166
e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'organo
di revisione del Comune di Paese (ente soggetto al Patto di stabilità
interno), è emerso che l'ente ha riconosciuto un debito fuori bilancio
Pari ad euro 40.269,00 per ricapitalizzazione della società
partecipata Paese Servizi srl., ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.
c), del TUEL.

Con nota prot. n. 0001627 del 4 febbraio 2014, il Magistrato
istruttore ha richiesto all'Ente la trasmissione di copia della
deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato effettuato
detto riconoscimento, alla quale l'ente ha dato seguito con nota
prot. n. 2596 del 5.2.2014, producendo la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2011.

Dall'esame di tale provvedimento, sono emerse alcune irregolarità,
che hanno determinato la Sezione ad assumere pronuncia specifica
in merito.



DIRITTO

Come si è evidenziato nella parte in fatto, in sede di valutazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Paese sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011 e dalla documentazione acquisita, è emerso che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2011, con apposita deliberazione consiliare, ha effettuato il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla disposta ricapitalizzazione di società interamente partecipata (la Paese Servizi s.r.l.), in perdita.

In particolare, come si evince dal testo della deliberazione, alla suddetta società, costituita *"per la gestione delle attività e delle strutture rivolte allo sviluppo sociale e culturale del Comune, per la gestione del patrimonio immobiliare, per la realizzazione di opere di pubblica utilità e di tutte le finalità previste nell'oggetto sociale, ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile e degli allora vigenti artt. 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*, nel 2007, il Comune aveva affidato la gestione della nuova sede farmaceutica comunale fino al mese di maggio del 2010 e, per effetto di successiva proroga, sino al marzo del 2012; in connessione a tale servizio, nel 2009, l'ente aveva, altresì, autorizzato la società ad aprire e gestire una sede di parafarmacia all'interno del comune e, nel 2011, aveva poi deciso di alienare la parafarmacia e la relativa azienda commerciale.

Sia nel 2009 che nel 2010, infatti, la società aveva chiuso il bilancio



in perdita (rispettivamente, euro 40.000,00 ed euro 105.456,00); perdita che, solo nel primo semestre del 2011, si attestava intorno ai 52.404,00 euro e che aveva intaccato il patrimonio sociale (pari a - 20.269,00 nel 2011).

In considerazione della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo prescritto dal codice civile per le società a responsabilità limitata (art. 2463 c.c.), in applicazione dell'art. 2482 c.c. - secondo la quale, ove si verifichi una tale riduzione, occorre provvedere alla ricostituzione del capitale medesimo, operando, altrimenti, una delle cause di scioglimento della società - con la deliberazione su citata, l'ente ha autorizzato il ripiano delle perdite subite dalla società, mediante azzeramento del capitale sociale e delle riserve iscritte in bilancio, con contestuale ricostituzione dello stesso nella misura di euro 20.000,00, lasciando impregiudicato l'obbligo di dismissione della società, allora incombente in ragione della vigenza dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, conv. nella Legge n. 122/2010.

A sostegno di quanto disposto, sempre nella deliberazione suddetta, l'ente ha richiamato un orientamento della Corte (deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 61/2010/SRCPIE/PAR e deliberazione della Sezione regionale di controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. FVG/74/2011/PAR), il quale, nel ribadire *"la pacifica applicazione dell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78 del alle S.r.l."*, ha affermato che resta *"salva anche per questa tipologia di società l'applicazione della disciplina prevista per la riduzione del capitale sociale al di*



sotto del limite legale (art. 2482 ter), trattandosi di prescrizioni vincolanti per legge che trovano fondamento in ragioni di tutela dei creditori valide tanto per le S.p.a. quanto per le S.r.l.", con la conseguenza che, "anche per le S.r.l., quando per la perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del minimo legale, deve senza indugio deliberarsi la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo (...)", dovendo, in mancanza, procedersi "anche in questo caso allo scioglimento della società" (deliberazione sezione Piemonte cit.).

In altri termini, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 (divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie in favore di partecipate in perdita) della fattispecie di cui all'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale nelle società per azioni) opera, per identità di ratio, anche per la fattispecie di cui all'art. 2842 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale nelle società a responsabilità limitata).

A ben guardare, tuttavia, contestualmente alla riduzione del capitale sociale ed alla ricostituzione dello stesso nella misura minima, l'ente ha disposto anche il ripianamento di perdite pregresse della società per un ammontare di euro 20.269,00.

Tale ultima operazione, oltre a non essere contemplata dal disposto dell'art. 2447 c.c. né dall'art. 2482 ter c.c., che fanno riferimento esclusivamente alla ricapitalizzazione, non rientra neppure nella



previsione di cui all'art. 194, del TUEL, che, al comma 1, lett. c), prevede, ai fini della riconoscibilità, soltanto il debito fuori bilancio derivante da *"ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali"*.

L'ipotesi del ripianamento delle perdite, diversa e non assimilabile a quella della ricostituzione del capitale sociale, non poteva ritenersi compresa nella "deroga" riconosciuta dalle richiamate pronunce della Corte rispetto all'obbligo di cui al citato art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010.

Siffatta disposizione, all'epoca in vigore, infatti, vietava agli enti locali soci interventi in favore di società partecipate in grave difficoltà finanziaria, consentendo esclusivamente ed in via di eccezione, interventi finalizzati alla ricostituzione del capitale sociale, a tutela dei creditori laddove la garanzia costituita, appunto, dal detto capitale, si fosse drasticamente ridotta.

Con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui è stata assunta la deliberazione, pertanto, il ripianamento effettuato dal Comune in favore di una società in perdita costante ed in una situazione di conclamata erosione del capitale sociale, non poteva ritenersi consentita.

La non conformità a legge dell'operazione *de qua*, in ogni caso, si riscontra anche sotto il profilo della non corretta applicazione del comma 1, lett. c), dell'art. 194 del TUEL.

In proposito, si richiama il principio contabile n. 2 per gli enti locali,



secondo cui, stante la tassatività delle ipotesi contemplate dalla summenzionata disposizione, *"Il debito riconoscibile di cui alla lettera c) dell'art. 194 comma 1 del TUEL è quello derivante da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle sole società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali. Il termine ricapitalizzazione identifica un'azione specifica, di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società, normativamente disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d'esercizio"* (cpv 106).



Tra l'altro, sempre secondo il suddetto principio contabile, *"Il riconoscimento del debito deve prevedere anche una valutazione sulla progettazione e organizzazione dei controlli interni che devono ricomprendere il controllo sugli organismi partecipati e l'organizzazione del monitoraggio sull'andamento gestionale dei medesimi"* (cpv 107).

Di tali, doverose valutazioni non v'è traccia nella deliberazione di riconoscimento del debito.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, rilevata la evidente irregolarità, sotto il profilo finanziario-contabile, dell'operazione in esame, questa Sezione ritiene di dover assumere, al riguardo, apposita pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto:

1) accerta, allo stato degli atti, sulla base delle risultanze della

relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria, l'irregolarità, per le ragioni esposte nella parte motivata, del ripianamento della perdita di euro 20.269,00 riportata dalla società Paese Servizi s.r.l., disposta dal Consiglio Comunale di Paese, con deliberazione n. 59 del 30.11.2011;

2) dispone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005 e 148 bis del D.lgs. n. 267/2000, che il Comune di Paese, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia di accertamento, adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate al precedente punto 1), da trasmettere tempestivamente alla Sezione per le conseguenti valutazioni di legge;

3) dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione dei conti del Comune di Paese.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.2.2014.

Il Magistrato relatore

f.to Dott.ssa Francesca DIMITA



Depositato in Segreteria il 03/10/2016

Il Direttore della Segreteria

(f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)



Il Presidente

f.to Dott. Claudio IAFOLLA





COPIA

Deliberazione n. 53

in data 27-11-2014

COMUNE DI PAESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO N. 627/2014/PRSP(PRA) DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO - IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 30 NOVEMBRE 2011, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PAESE SERVIZI S.R.L.. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STESSA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 20:50, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	PIETROBON FRANCESCO	P	10.	GIROTTO PAOLO	P
2.	PIVATO GIANFRANCO	P	11.	ROBERTO MICHELANGELO	P
3.	VENDRAMIN CORRADO	P	12.	MARTINELLI MAURO	P
4.	GIROTTO LUCA	P	13.	BIANCO SABRINA	P
5.	D'ALESSI NICOLA	P	14.	VENDRAMIN VALENTINA	P
6.	PAVAN PIERGIORGIO	P	15.	FOFFANI ANNA	P
7.	PICCOLOTTO VIGILIO	P	16.	LORENZETTO ROSELLA	A(g)
8.	MANERA ALESSANDRO	P	17.	BANDIERA LUCA	P
9.	CARRARO GIORGIO FABIO	P			

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente

- De Marchi Martino P
- Severin Maurizio A
- Uberti Katia A

Presente/Assente

- Galluzzo Genny P
- Morao Federica P

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Antonella Colletto.

Assume la presidenza l'ing. Nicola D'Alessi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

- Pavan Piergiorgio
- Roberto Michelangelo
- Bandiera Luca

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 in data 30 novembre 2011, sono stati approvati:

- l'autorizzazione alla società Paese Servizi S.r.l. al ripiano delle perdite subite, mediante azzeramento del capitale e delle riserve iscritte in bilancio con contestuale ricostituzione del capitale sociale nella misura di € 20.000,00, fermi tuttavia restando in capo al Comune gli obblighi di liquidazione ovvero cessione delle partecipazioni, previsti dall'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni;
- il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo di € 40.269,00, derivante dalla ricapitalizzazione della società Paese Servizi S.r.l.;
- la modifica dell'art. 5 – “Capitale” - dello Statuto della Paese Servizi S.r.l., riducendo il capitale sociale da € 100.000,00 ad € 20.000,00;

DATO ATTO che con nota prot. n. 29452 del 30 dicembre 2011 è stata trasmessa, per raccomandata a.r., ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto, la deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2011, succitata;

VISTA la pronuncia di accertamento n. 627/2014/PRSP(PRA) della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per il Veneto, depositata in data 3 ottobre 2014 e pervenuta al protocollo del Comune di Paese in data 8 ottobre 2014, prot. n. 21898;

DATO ATTO che tale pronuncia di accertamento della Corte dei Conti è stata deliberata sulla base:

- delle risultanze della relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Paese, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/2012/INPR/AUT, del 18 giugno 2012, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- delle note prot. n. 26049 del 9 dicembre 2013 e prot. n. 2596 del 5 febbraio 2014, con le quali il Sindaco ha fornito notizie e chiarimenti, a seguito della nota in data 22 ottobre 2013, prot. n. 0006396 del Magistrato istruttore della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto, nonché trasmesso a quest'ultima la deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2011;

ATTESO che nella predetta pronuncia sono state evidenziate delle irregolarità nell'operazione di ripianamento della perdita di euro 20.269,00 riportata dalla Società Paese Servizi S.r.l., disposta con deliberazione consiliare n. 59/2011, disponendo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che il Comune di Paese, entro sessanta giorni dalla comunicazione di accertamento, adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate, da trasmettere tempestivamente alla Sezione per le conseguenti valutazioni di legge;

DATO ATTO che la pronuncia di accertamento è stata trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco oltre che, con nota prot. n. 22125 in data 10 ottobre 2014, all'organo di

revisione del Comune di Paese, così come disposto dalla Corte dei Conti nella pronuncia stessa;

SENTITA la Corte dei Conti, nell'audizione del 31 ottobre 2014 con il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita, alla quale hanno partecipato il dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse dott.ssa Antonella Colletto e il dott. Domenico Pavan, titolare della posizione organizzativa servizi finanziari, delegato, a conclusione della quale, tenuto conto di quanto esposto da questi ultimi, è stato suggerito che venga sottoposta al Consiglio l'adozione di una deliberazione con la quale meglio dettagliare, rispetto a quanto riportato nella deliberazione consiliare n. 59/2011, le motivazioni che hanno portato alla ricostituzione del capitale sociale della società Paese Servizi S.r.l. e al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla ricapitalizzazione stessa, tenendo conto delle osservazioni contenute nella pronuncia n. 627/2014/PRSP(PRA);

DATO ATTO che la società Paese Servizi S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale, interamente partecipata dal Comune è stata costituita con atto del dott. Antonio Favalaro, notaio in Paese, in data 25 luglio 2006, repertorio n. 10226 – raccolta n. 4979, registrato a Treviso il 4 agosto 2006, al 3438, serie I, Atti pubblici, a seguito di quanto è stato disposto con deliberazione consiliare n. 13 del 26 aprile 2006;

DATO ATTO, inoltre, che al 30 novembre 2011, data di adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2011, Paese Servizi S.r.l. era affidataria della gestione delle seguenti attività:

- organizzazione, esercizio e gestione della Casa Alloggio per anziani, con annesso Centro diurno ed attività connesse;
- gestione della nuova sede farmaceutica;
- gestione di una sede di parafarmacia a Paese capoluogo nell'ambito del centro commerciale "La Castellana", la cui apertura è avvenuta il 3 giugno 2009;

CONSIDERATO utile, per comprendere i motivi dell'approvazione della deliberazione consiliare n. 59/2011, richiamare, di seguito, i provvedimenti più significativi assunti dall'Ente nell'esercizio 2011, relativi a Paese Servizi S.r.l., e dall'assemblea dei soci della società stessa;

DATO ATTO che nell'esercizio 2011 l'assemblea dei soci di Paese Servizi S.r.l. aveva approvato:

- in data 24 maggio 2011, il bilancio d'esercizio 2010 con una perdita di € 105.456,00, che riduceva il patrimonio netto ad euro 32.132,00 e quindi oltre un terzo del capitale sociale che allora era pari ad euro 100.000,00;
- in data 22 settembre 2011, la presa d'atto della situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2011 che segnava un'ulteriore perdita di euro 52.404,00, con conseguente ulteriore riduzione del patrimonio netto che a tale data era negativo, pari a euro - 20.269,00, che, in assenza di pronta ricapitalizzazione, avrebbe comportato l'immediata cessazione dell'attività;

DATO ATTO che:

- il Consiglio di amministrazione della società, nominato dall'assemblea il 25.11.2010, composto da n. 3 membri e precisamente da Bruno Sonogo Presidente, il dott. Angelo

Martorana consigliere e l'avv. Monica Severin consigliere, fin dal un primo esame dei dati economico patrimoniali della Paese Servizi S.r.l., aveva ritenuto antieconomica le gestioni della Casa Alloggio e della parafarmacia, valutazione successivamente confermata dalle perdite della società negli esercizi 2010 e 2011;

- l'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2012 e l'art. 29, comma 11-*bis*, del decreto legge n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, hanno introdotto l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione, ovvero di cedere le partecipazioni, entro il 30 settembre 2013, delle società già costituite alla data del 31 maggio 2010 che:
 - a) non abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
 - b) abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
 - c) abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.L'applicazione di tale disposizione è esclusa per le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

DATO ATTO, inoltre, che nell'anno 2011 l'Ente aveva adottato le seguenti deliberazioni necessarie, innanzitutto, a portare in utile la società Paese Servizi, nonché a cedere l'avviamento dell'azienda farmaceutica prima di ottemperare all'obbligo di liquidazione o cessione delle partecipazioni della società previsto l'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78/2010:

- deliberazione della Giunta comunale n. 149 in data 3 ottobre 2011, con la quale è stato espresso parere favorevole, su conforme intendimento comunicato dagli amministratori della medesima società, alla alienazione della parafarmacia comunale;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 9 novembre 2011, con la quale è stato deliberato di autorizzare la società Paese Servizi S.r.l. ad alienare l'immobile ad uso abitativo di proprietà della stessa, sito in via Mons. Ceccato, n. 36, a Paese;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 52 in data 9 novembre 2011, con la quale è stato stabilito di procedere alla cessione della titolarità della farmacia comunale e della relativa azienda commerciale, demandando al Dirigente dell'Area della gestione del territorio l'adozione dei provvedimenti necessari e fornendo, a tal fine, gli indirizzi ed i criteri da adottare per la cessione;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 in data 30 novembre 2011, con la quale è stata affidata alla Casa di riposo e Centro diurno "G. e P. Marani" – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – di Villorba la gestione della Casa Alloggio e Centro diurno di Paese per la durata decorrente dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2026;

DATO ATTO che:

- il 31 dicembre 2011 è cessata la proroga alla Paese Servizi S.r.l., approvata con deliberazione della Giunta comunale del 29 dicembre 2010, n. 188, della gestione della Casa Alloggio e Centro diurno di Paese;
- la parafarmacia è stata alienata, dalla società Paese Servizi S.r.l., in data 4 settembre 2012;

DATO ATTO che:

- il primo avviso d'asta per la vendita della farmacia comunale è andato deserto, giusto verbale di gara in data 29 dicembre 2011;

- con determinazione del Dirigente dell'Area della gestione del territorio n. 351 del 17 luglio 2013 è stata indetta l'asta pubblica ai sensi del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, finalizzata alla cessione della titolarità della farmacia comunale e della relativa azienda commerciale, approvando altresì la perizia giurata di stima del valore di cessione della farmacia stessa, redatta dal dott. Francesco Buzzavo in data 3 luglio 2013, con la quale il valore di cessione era stato stimato, alla data del 31 dicembre 2012, in complessivi € 1.290.000,00, (comprensivo del valore delle giacenze di magazzino e dei cespiti per complessivi € 190.000,00);
- con determinazione del Dirigente dell'Area della gestione del territorio n. 512 del 23 ottobre 2013 è stata aggiudicata definitivamente la cessione della titolarità della farmacia comunale e della relativa azienda commerciale agli offerenti congiunti Dall'Osso Mirca e De Crignis Monica, per la somma di € 1.212.006,21, oltre a € 190.000,00 da corrispondere alla società Paese Servizi S.r.l. quale valore dei cespiti e delle scorte di magazzino;
- in data 29 gennaio 2014 è stato stipulato, avanti al notaio Alberto Gasparotti, l'atto di cessione della farmacia comunale tra Comune di Paese, Paese Servizi S.r.l e Farmacia San Martino S.n.c. di Dall'Osso Dr.ssa Mirca & C., registrato a Venezia il 31 gennaio 2014, al n. 936/IT;

DATO ATTO che, come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale del 30 dicembre 2013, n. 211, l'affidamento alla società Paese Servizi S.r.l. della gestione della farmacia comunale è proseguito sino al 28 febbraio 2014, termine necessario per l'avverarsi della condizione sospensiva dell'efficacia del contratto di cessione della titolarità della farmacia stessa e della relativa azienda commerciale, relativa al riconoscimento di tale cessione da parte del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;

DATO ATTO che :

- con deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio 2013, n. 31, al punto 6) del dispositivo è stato disposto che *"...secondo anche quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica 2013-2015, si procederà ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2012 e all'art. 29, comma 11-bis, del decreto legge n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, mettendo a tal fine in liquidazione la società Paese Servizi S.r.l."*;
- che, nonostante l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 del comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, disposta dall' art. 1, comma 561, legge 27 dicembre 2013, n. 147, la volontà della messa in liquidazione della società Paese Servizi S.r.l. non è stata modificata dall'Ente, tenuto conto che dal 1° marzo 2014, a seguito della cessazione della gestione della farmacia, la società non ha svolto più nessuna attività;

ATTESO che nell'assemblea dei soci della Paese Servizi S.r.l. del 30 giugno 2014, come risulta dal relativo verbale, è stato deliberato:

- in parte ordinaria:
 - l'approvazione del bilancio 2013 con una perdita d'esercizio di € 96.320,00 ed un capitale netto negativo di - € 18.943,00;
 - l'approvazione del bilancio intermedio al 30 giugno 2014 con un utile di periodo di € 21.105,00;
 - di coprire le perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2013 azzerando le riserve e quindi di utilizzare l'intero utile conseguito alla copertura delle perdite pregresse con contestuale riduzione del capitale sociale per la restante parte, facendo rilevare un

patrimonio netto residuo di € 2.162,00, rappresentanti esclusivamente una posta di capitale sociale;

• in parte straordinaria:

- lo scioglimento anticipato della società "Paese Servizi S.r.l." e la messa in liquidazione della stessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 2484, commi 4 e seguenti, del codice civile;
- l'affidamento delle operazioni di liquidatore al signor Bruno Sonogo, attuale presidente del Consiglio di Amministrazione, con ogni più ampio potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, così come stabilito dall'art. 2489 del codice civile;
- di stabilire che il nominato liquidatore eserciterà i poteri con firma libera per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ai fini della liquidazione;
- di aggiungere alla denominazione della società la dicitura "in liquidazione"
- di fissare per il liquidatore un compenso annuo di € 4.000,00 oltre IVA ed accessori;

EVIDENZIATO, alla luce di quanto sopra riportato, come il Comune di Paese abbia esercitato il proprio ruolo di indirizzo e controllo sulla propria partecipata Paese Servizi S.r.l.;

RILEVATO che l'adozione da parte del Consiglio della deliberazione n. 59 in data 30 novembre 2011, costituiva un obbligo da parte del socio, in quanto senza la ricapitalizzazione della società sarebbe stato inevitabile lo scioglimento della stessa, situazione che avrebbe comportato il blocco del servizio di farmacia comunale per impossibilità dell'Ente di gestire direttamente la stessa con la propria struttura, e la conseguente perdita del valore di avviamento della farmacia stessa;

ATTESO che la Corte dei Conti nella pronuncia di accertamento succitata ha rilevato, con riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2011, quanto di seguito riportato in stralci: "... contestualmente alla riduzione del capitale sociale ed alla ricostituzione dello stesso nella misura minima, l'ente ha disposto anche il ripianamento di perdite pregresse della società per un ammontare di euro 20.269,00.

Tale ultima operazione, oltre a non essere contemplata dal disposto dell'art. 2447 c.c. né dall'art. 2482 ter c.c., che fanno riferimento alla ricapitalizzazione, non rientra neppure nella previsione di cui all'art. 194, del TUEL, che, al comma 1, lett. c), prevede, ai fini della riconoscibilità, soltanto il debito fuori bilancio derivante da "ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali".

L'ipotesi del ripianamento delle perdite, diversa e non assimilabile a quella della ricostituzione del capitale sociale, non poteva ritenersi compresa nella "deroga" riconosciuta dalle richiamate pronunce della Corte rispetto all'obbligo di cui al citato art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010. ...omissis...

Con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui è stata assunta la deliberazione, pertanto, il ripianamento effettuato dal Comune in favore di una società in perdita costante ed in una situazione di conclamata erosione del capitale sociale, non poteva ritenersi consentita.

La non conformità a legge dell'operazione de qua, in ogni caso, si riscontra anche sotto il profilo della non corretta applicazione del comma 1, lett. c), dell'art. 194 del TUEL.";

VISTI:

- l'art. 2482-ter del codice civile "Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale", in base al quale "Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza

indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo";

- l'art. 2484 del codice civile "*Cause di scioglimento*", ai sensi del quale: "*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:...omissis... 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter*";
- il comma 19, dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che così recita "*Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali....omissis...*";

ATTESO che il Comune, aderendo all'interpretazione espressa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61 del 21 ottobre 2010, e ribadita dalla Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 74 del 1° settembre 2011, ha ritenuto, con la deliberazione consiliare n. 59/2011, di poter effettuare aumenti di capitale nei confronti della società Paese Servizi S.r.l., la quale, pur avendo utilizzato riserve disponibili per il ripiano delle perdite relative all'anno 2009, ricadeva nella situazione prevista dall'art. 2482-ter del codice civile, assimilabile per analogia a quella prevista dall'art. 2447;

RILEVATO che l'Ente ha correttamente applicato l'art. 2482-ter del codice civile, in quanto - come risulta nel verbale dell'assemblea ordinaria del 22 settembre 2011 di Paese Servizi S.r.l., nel corso della quale si è proceduto all'analisi della situazione patrimoniale della società stessa al 30 giugno 2011 - a seguito delle perdite registrate fino al 30 giugno 2011 di oltre un terzo del capitale sociale, al Consiglio comunale è spettato l'obbligo di autorizzare con due operazioni necessariamente distinte e contestuali:

- il ripiano delle perdite, pari ad € 20.269,00, mediante azzeramento del capitale e delle riserve iscritte in bilancio;
- la ricostituzione del capitale sociale nella misura di € 20.000,00;

ACCERTATO pertanto che il riconoscimento del debito fuori bilancio, pari ad € 40.269,00, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 59/2011 è da ritenersi legittimo, in quanto l'art. 194, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede fra i casi in cui lo stesso è ammissibile "*la ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali istituite per l'esercizio di servizi pubblici locali*";

RITENUTO pertanto di confermare, integrandola nelle motivazioni con quanto sopra esposto, la deliberazione del Consiglio comunale del 30 novembre 2011, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria nella seduta del 21 novembre 2014;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA l'illustrazione della proposta di deliberazione, e dopo la discussione, come riportate nell'allegato sub "A"

AVENDO la votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente esito:

Presenti	n. 16	
Votanti	n. 15	
Voti favorevoli	n. 11	
Voti contrari	n. 4	(Martinelli Mauro, Bianco Sabrina, Vendramin Valentina, Foffani Anna)
Astenuti	n. 1	(Bandiera Luca)

DELIBERA

1. di confermare, integrandola nelle motivazioni con quanto in premessa esposto, la deliberazione del Consiglio comunale del 30 novembre 2011, n. 59, ad oggetto "Autorizzazione alla società Paese Servizi S.r.l. al ripiano delle perdite di esercizio, con contestuale ricostituzione del capitale sociale e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla ricapitalizzazione stessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000";
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ottemperanza alla pronuncia di accertamento n. 627/2014/PRSP(PRA) della Corte stessa.

Indi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, esperita in proposito per alzata di mano, dato il seguente esito:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. //
Astenuti	n. //

PRESIDENTE: Invito il dott. Pavan ad avvicinarsi ai banchi della Giunta per esporre l'argomento.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE: Chiedo scusa, do quindi la parola al Sindaco per l'illustrazione.

SINDACO: Grazie Presidente, benvenuto al dott. Pavan. Allora, punto 5, come dice l'ordine del giorno parliamo di una integrazione ad una delibera datata 30 novembre 2011, la n. 59 del Consiglio Comunale. Facciamo un po' il punto e poi la svizzeremo un attimo per arrivare al deliberato. Allora, delibera del 30 novembre, in quella occasione era stata approvata una delibera articolata in quattro punti.

Uno, l'autorizzazione alla Società Paese Servizi al ripiano delle perdite subite mediante azzeramento del capitale e delle riserve iscritte in bilancio.

Due, la contestuale ricostituzione del capitale sociale nella misura di 20.000 euro.

Tre, riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 della legittimità del debito fuori bilancio di euro 40.269.

Infine, la modifica dell'art. 5 dello Statuto che riduceva il capitale sociale da 100.000 euro a 20.000 euro.

La Corte dei Conti il 3 ottobre del 2014, quindi poco tempo fa, ci ha recapitato una pronuncia di accertamento, la n. 267, con cui ci ha fatto notare alcune cose: che, sulla base di alcune risultanze di documentazione redatta dal Servizio Finanziario nel 2011 - 2012 e nel 2013 verificava che, secondo la Corte dei Conti stessa, c'era stata una evidente irregolarità nell'operazione del ripianamento della perdita di euro 20.269, riportata da Paese Servizi S.r.l.

In data 31 ottobre 2014 presso la Corte dei Conti c'è stata una audizione della dottoressa Colletto e del dott. Pavan, a conclusione della quale, tenuto conto delle ulteriori spiegazioni fornite alla Corte stessa, quest'ultima ha suggerito di sottoporre al Consiglio Comunale l'adozione di una delibera, con cui venga data una spiegazione ulteriore di quella delibera, dando maggiori dettagli e motivando come si è arrivati alla ricostituzione del capitale sociale della Paese Servizi e al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Quindi, questa delibera serve per, appunto, dare ulteriori spiegazioni, ricostruire in maniera puntuale e sintetica allo stesso tempo, tutti i passaggi che ci hanno portato alla delibera del 2011. E, quindi, si è dato corso a tutta una serie di spiegazioni partendo dall'esercizio finanziario del bilancio 2010, dove c'era stata una perdita di 105.000 euro, e andando oltre, passando per tutto quello che è stato l'exkursus.. la vita della Paese Servizi, con la vendita della Parafarmacia, della Farmacia, dell'appartamento di via Monsignor Ceccato e, infine, con la delibera con cui si è data in gestione la nostra Casa di Riposo alla Casa Marani.

Alla fine di questo lungo, diciamo così, percorso o iter di spiegazioni, con questa delibera andiamo a rilevare che l'Ente ha correttamente applicato l'art. 2482 ter del Codice Civile, in quanto, come risulta dal verbale dell'assemblea ordinaria del 22 settembre 2011 di Paese Servizi, nel corso della quale si è proceduto all'analisi della situazione patrimoniale della stessa al 30.6.2011, al Consiglio Comunale è spettato l'obbligo di autorizzare con due operazioni, come è stato fatto in quella delibera del 30 novembre 2011, il ripiano delle perdite, pari a 20.269 euro, e la ricostituzione del capitale sociale di 20.000 euro, come abbiamo detto.

Quindi, accertato pertanto che il riconoscimento del debito fuori bilancio, pari a 40.269 euro, approvato con delibera consiliare n. 59/2011 è da ritenersi legittimo, in quanto l'art. 194 del comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede, fra i casi in cui lo stesso è ammissibile, la ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o dalle norme speciali di società di capitali istituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, il deliberato di questa sua va proprio a riconfermare le motivazioni che abbiamo portato e va a ricalcare pedissequamente la delibera del 30 novembre 2011. Infatti il deliberato parla in questi termini: Uno di confermare integrandola nelle motivazioni, per quanto in premessa esposto, la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2011, n. 59 ad oggetto "Autorizzazione alla Società Paese Servizi S.r.l. al ripiano delle perdite di esercizio, con contestuale ricostituzione del capitale sociale e il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla ricapitalizzazione stessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000."

Di trasmettere poi copia della presente delibera alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ottemperanza alla pronuncia di accertamento numero.. della Corte stessa.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. C'è qualche intervento da parte dei Consiglieri? Consigliere Bianco, prego.

CONS. BIANCO: Grazie Presidente. Allora, preso atto della funzione di questa delibera, quindi integrativa della parte "motiva" della delibera del 2011, fermo restando che naturalmente non abbiamo nulla da opporre sull'integrazione inserita nelle premesse, in coerenza con il voto contrario espresso nel 2011 alla delibera allora passata in Consiglio Comunale, il nostro voto è contrario. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi.. o a questo punto, come sembra, dichiarazioni di voto?

Nessun altro, quindi poniamo in votazione il 5° punto all'ordine del giorno.





COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OGGETTO: PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO N. 627/2014/PRSP(PRA) DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO - IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 30 NOVEMBRE 2011, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PAESE SERVIZI S.R.L.. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STESSA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento aziendale.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE

Paese, 19-11-2014

Il Funzionario delegato
f.to Domenico Pavan

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento aziendale.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE

Paese, 19-11-2014

Il Funzionario delegato al servizio finanziario
f.to Domenico Pavan

Deliberazione n. 53

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Nicola D'Alessi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Paese, 5 DIC. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Paese, 5 DIC. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità

Paese,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 16 dicembre 2014, composta da:

Dott. Claudio Iafolla	Presidente
Dott.ssa Elena Brandolini	Consigliere
Dott.ssa Francesca Dimita	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela Alberghini	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";


VISTA la propria deliberazione n. 903/2012/INPR;

VISTA la propria deliberazione n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Paese, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota del 22 ottobre 2013 prot. n. 0006396, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al Sindaco ed all'Organo di revisione sulle irregolarità riscontrate;

VISTA, altresì, la nota del 4 febbraio 2014, prot. n. 0001627, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto la trasmissione di copia della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 40.269,00;



VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione comunale alla prima richiesta istruttoria, fatta pervenire con nota prot. n. 26049 del 9 dicembre 2013;

VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione comunale alla seconda richiesta istruttoria, fatta pervenire con nota prot. n. 2596 del 5 febbraio 2014;

VISTA la propria deliberazione n. 627/2014/PRSP con la quale la Sezione accertava l'irregolarità del ripianamento della perdita di euro 20.269,00 riportata dalla società Paese Servizi s.r.l., disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30.11.2011;

VISTA la nota del 5 dicembre 2014, acquisita a protocollo di questa sezione n. 0008569 del 5 dicembre 2014, con la quale l'ente ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n. 53 del 27/11/2014, integrativa della precedente deliberazione n. 59 del 30.11.2011;

RITENUTO di poter procedere alla verifica dell'idoneità del provvedimento adottato dal comune di Paese a rimuovere le irregolarità accertate in quanto, ai sensi dell'articolo 148 bis del D.L. 178/2012, detta documentazione risulta pervenuta nel termine dei 60 giorni dal deposito della pronuncia testé citata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 97/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 148-bis del D. lgs. 267/2000

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;



FATTO

Con la deliberazione n. 627/2014/PRSP, resa in sede di controllo finanziario effettuato, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sul rendiconto d'esercizio 2011 del Comune di Paese, questa Sezione accertava l'irregolarità del ripianamento della perdita di euro 20.269,00 riportata dalla società Paese Servizi s.r.l., disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30.11.2011.


A seguito di detta pronuncia, il Comune di Paese, con la sopra citata nota del 5 dicembre 2014, trasmetteva la delibera consiliare n. 53 del 27 novembre 2014, con la quale, ad integrazione della precedente deliberazione n. 59 del 30 novembre 2011, ha chiarito la natura dell'operazione effettuata in favore della propria partecipata.

In tale provvedimento, infatti, il Consiglio:

- prende atto dell'irregolarità accertata da questa Sezione regionale di controllo, in sede di controllo sul rendiconto di esercizio 2011;
- diversamente dalla precedente deliberazione n. 59 del 30 novembre 2011, carente di motivazione sul punto, ricostruisce, nel dettaglio e con consequenzialità, la vicenda, attraverso il richiamo ai provvedimenti assunti dall'Ente e dall'assemblea dei soci in relazione alla società;
- ricostruisce, in particolare, l'andamento della situazione patrimoniale della stessa sino al 2011, riportando il

contenuto della deliberazione dell'assemblea dei soci della del 24.5.2011, con la quale era stato approvato il bilancio 2011 con una perdita di esercizio di euro 105.456,00 ed un patrimonio netto pari ad euro 32.132,00, e la successiva presa d'atto di tale situazione al 30 giugno 2011, attestante un peggioramento a seguito di un'ulteriore perdita di euro 52.404,00, la conseguente riduzione del patrimonio netto ad un valore negativo (euro - 20.269,00) e la necessità di provvedere all'immediata ricapitalizzazione o, in alternativa, allo scioglimento della società;

- riporta la susseguente (già menzionata) deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30 novembre 2011, con la quale l'Ente, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla partecipata, ha inteso seguire la strada della ricapitalizzazione;
- precisa come tale decisione aveva la finalità di evitare il blocco del servizio di farmacia comunale dalla stessa gestito e perdita di valore dell'avviamento, la cui cessione era stata già deliberata nell'anno 2011, allo scopo di *"portare in utile la società (...) prima di ottemperare all'obbligo di liquidazione o cessione delle partecipazioni della società previsto dall'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78/2010"*;
- precisa, ancora, che la ricapitalizzazione è avvenuta



mediante il riconoscimento, quale debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. c), del TUEL, esclusivamente dell'importo necessario a tal fine, il quale, in considerazione della riduzione del patrimonio netto ad un importo inferiore allo zero, oltre a reintegrare il minimo (euro 20.000,00), doveva innanzi tutto coprire la suddetta riduzione (- euro 29.269,00);

- richiama, inoltre, la successiva deliberazione dell'assemblea dei soci della Paese servizi s.r.l. del 30 giugno 2014, con la quale è stato approvato il bilancio 2013 (con una perdita di esercizio di euro 96.32000 ed un capitale netto negativo di - euro 18.943,00), ed il bilancio intermedio (con un utile di periodo di euro 21.105,00), è stato stabilito di coprire le perdite mediante le riserve, utilizzando l'utile suddetto ed azzerando, per la restante parte il capitale sociale, ed è stata disposta la messa in liquidazione della società;
- conclude con la conferma del precedente provvedimento, integrato con le precisazioni ed i chiarimenti dianzi evidenziati.

DIRITTO

L'attività di controllo sui bilanci degli enti locali, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è dichiaratamente finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi,




del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione. Nella sua configurazione, questa forma di controllo si colloca nel disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale norma, infatti, ha espressamente esteso a tutti gli enti territoriali, il controllo sugli equilibri di bilancio spettante alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Questo disegno ha visto il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo, come garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche e, quindi, dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, nel suo complesso.

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal recente d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nell'ambito di questa attività di controllo, la verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell'autonomia degli enti, bensì è diretta a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi



possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

In merito all'irregolarità accertata con la sopra citata deliberazione n. 627/2014/PRSP, questa Sezione prende atto dell'integrazione del precedente provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, disposta dall'Amministrazione comunale di Paese con la sopra indicata delibera di Consiglio comunale n. 53 del 27 novembre 2014, riconosce che effettivamente risultano acclarati il contenuto e la portata dell'operazione effettuata in favore della partecipata Paese Sevizi s.r.l. e, che, alla luce dei chiarimenti forniti, la stessa appare conforme a quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lett. c), del TUEL, trattandosi esclusivamente di una ricapitalizzazione della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2482 ter c.c., consentita agli enti locali, in via di eccezione rispetto a quanto stabilito dall'art. 9, comma 19, del D.L. n. 78/2010, in alternativa allo scioglimento ed alla messa in liquidazione immediati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base a quanto sopra evidenziato:

- ❖ prende atto che il comune di Paese, a seguito della deliberazione n. 267//2014/PRSP di questa Sezione, con la delibera di Consiglio comunale n. 53 del 27 novembre 2014, ha chiarito la natura e la portata dell'operazione effettuata in favore della partecipata Paese servizi s.r.l., in modo da

superare le censure di irregolarità riscontrate in sede di controllo finanziario-contabile sul rendiconto di esercizio 2011;


- ❖ dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché al Responsabile dei servizi finanziari ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Paese per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2014.

Il magistrato relatore
Dott.ssa Francesca Dimita



Il Presidente
Dott. Claudio Tafolla



Depositato in Segreteria il **17 DIC. 2014**

IL DIRETTORE DI SEGreteria
Dott.ssa Raffaella Brandolese

